

(N. 1930-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1951 (V. Stampato N. 2034)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana

e col Ministro del Tesoro

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 OTTOBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 20 ottobre 1951

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, concluso a Ginevra con il Consiglio per l'amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Senato della Repubblica ha già avuto modo di esaminare, durante il decorso anno, le principali questioni inerenti alla amministrazione fiduciaria ottenuta dal nostro Paese per il territorio della Somalia in occasione della discussione del provvedimento (divenuto legge 8 febbraio 1950, n. 12) col quale il Governo della Repubblica chiese al Parlamento l'autorizzazione ad assumere in *via provvisoria* l'amministrazione stessa.

Com'è noto, infatti, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione del 21 novembre 1949 aveva proposto che l'amministrazione fiduciaria dei territori somali già colonia sotto la sovranità dell'Italia, fosse attribuita all'Italia stessa, raccomandando in pari tempo:

1) che i detti territori formino uno Stato indipendente e sovrano al termine di un periodo di dieci anni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea generale, della Convenzione per l'amministrazione fiduciaria;

2) che la potenza amministratrice si valga della cooperazione di un Consiglio consultivo composto dei rappresentanti della Columbia, dell'Egitto e delle Filippine;

3) che una speciale Convenzione per l'amministrazione fiduciaria sia stipulata con la potenza amministratrice,

suggerendo peraltro che, in attesa che la detta Convenzione fosse approvata dall'Assemblea generale e ratificata dall'Italia, il nostro Paese venisse invitato ad assumere subito l'amministrazione fiduciaria in *via provvisoria* previa intesa con il Governo britannico relativa alla data ed alle modalità per il trapasso dei poteri.

Non è superfluo forse qui aggiungere che con l'approvazione della presente Convenzione non si pregiudica in alcun modo l'esame dell'Accordo italo-inglese nella parte specialmente concernente il regolamento finanziario-monetario nonchè l'esame dell'ordinamento monetario per la Somalia.

Il trapasso dei poteri di cui trattasi avvenne effettivamente il 1° aprile 1950, data ufficiale dell'inizio dell'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia.

La Convenzione di cui al n. 3) sopra riportato conclusa a Ginevra il 27 gennaio 1950 ed approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre dello stesso anno, è ora sottoposta, onorevoli senatori, alla vostra ratifica.

Con la vostra approvazione, che non esitiamo a raccomandarvi, perfezionerete il titolo in base al quale l'Italia seguita ad aver cura delle popolazioni somale, per incamminarle verso un domani di piena indipendenza e civiltà.

CERULLI IRELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana concluso a Ginevra con il Consiglio per l'amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, anche in deroga alle leggi vigenti, le norme necessarie per dare attuazione all'Accordo predetto, comprese quelle per regolare i rapporti fra l'Amministrazione centrale italiana e l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, secondo i principî ed i criteri dell'Accordo medesimo, nonchè quelle necessarie per l'ordinamento amministrativo contabile del territorio.

Art. 4.

L'Amministratore del territorio della Somalia sotto amministrazione italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dipende dal Ministro per gli affari esteri.

Art. 5.

La spesa occorrente per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia è determinata, per ogni esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Per l'esercizio corrente si provvede con i fondi stanziati allo scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana. Detti fondi saranno pertanto trasferiti, con decreti del Ministero del tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Fino a quando non sarà emanato il nuovo ordinamento amministrativo contabile, di cui al precedente articolo 3, è mantenuto in vigore, per le spese da farsi in Somalia, l'ordinamento amministrativo contabile approvato con il decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622, emanato in applicazione del regio decreto 28 giugno 1928, n. 1646. Per le spese da farsi in Italia si osserveranno le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.